



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e Legge Regionale 4 ottobre 1999, n. 26, modificata dalla LR 15 ottobre 2002, n. 19 e LR 23 febbraio 2005, n. 9)

Approvato con DCC n. 7 del 19/01/07
come modificato con DCC n. 66 del 21/07/08

Entrato in vigore il 18/02/07



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	4
Art. 3 - Subentro e reintestazione dell'autorizzazione	5
Art. 4 - Cambio di residenza.....	6
Art. 5 - Modalità di esercizio dell'attività.....	6
Art. 6 - Deroghe agli orari per il commercio in sede fissa	7
Art. 7 - Coincidenza dei mercati con le giornate festive.....	7
Art. 8 - Coincidenza di fiere e mercati.....	7
TITOLO II - MERCATI	8
Art. 9 - Individuazione dei mercati	8
Art. 10 - Caratteristiche dimensionali e tipologiche dei mercati	8
Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione di posteggio	9
Art. 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi liberi	9
Art. 13 - Registri delle presenze	10
Art. 14 - Posteggi riservati.....	10
Art. 15 - Soppressione e trasferimento	11
Art. 16 - Rassegnazione dei posteggi.....	11
Art. 17 - Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita.....	12
Art. 18 - Modalità di funzionamenti dei mercati	12
TITOLO III - COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE.....	13
Art. 19 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante	13
Art. 20 - Limitazioni al commercio in forma itinerante.....	13
Art. 21 - Modalità di svolgimento dell'attività	14
TITOLO IV - FIERE.....	15
Art. 22 - Individuazione delle fiere.....	15
Art. 23 - Caratteristiche dimensionali e tipologiche delle fiere	15
Art. 24 - Partecipazione alle fiere	15
Art. 25 - Assegnazione dei posteggi liberi all'apertura delle fiere	16
Art. 26 - Registri delle presenze	17
Art. 27 - Posteggi riservati.....	17
Art. 28 - Soppressione e trasferimento	18
Art. 29 - Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita.....	18
Art. 30 - Modalità di funzionamento delle fiere	18
TITOLO V - NORME COMUNI	19



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

Art. 31 – Caratteristiche operative dei posteggi	19
Art. 32 – Norme di carattere comportamentale	19
Art. 33 - Scambio consensuale	19
Art. 34 – Pulizia nei mercati e nelle fiere	20
Art. 35 – Limitazioni e deroghe all’esercizio dell’attività.....	20
Art. 36 – Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari	20
Art. 37 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	20
Art. 38 – Riscossione canoni, tasse e tariffe per l’occupazione delle aree e lo smaltimento dei rifiuti	20
Art. 39 – Decadenza e revoca dell’ autorizzazione amministrativa	21
Art. 40 – Sospensione dell’ autorizzazione amministrativa	22
Art. 41 - Consistenza degli esercizi	22
Art. 42 - Sanzioni	22
Art. 43 - Abrogazioni	22
Art. 44 – Disposizioni finali	22



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. Il presente regolamento, emanato in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regione Marche 4 ottobre 1999, n. 26, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 15 ottobre 2002, n. 19 e dalla Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 9 (d'ora in poi legge regionale), stabilisce i criteri per lo svolgimento dell'attività individuata al precedente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:

- a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;
- b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative all'esercizio dell'attività su posteggio ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante;
- c) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di eratico, di fungatico e di diritti similari;
- d) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- e) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998 ed al rilascio dell'autorizzazione amministrativa e può essere svolto:

- a) su posteggi;
- b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche, sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito della regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante, abilita anche alla somministrazione dei medesimi a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, nonché la somministrazione degli stessi, sono soggetti alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie. Le modalità di vendita e di somministrazione, nonché i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute.

5. L'autorizzazione, la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e l'eventuale libretto sanitario (o documento equipollente) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza unitamente ad un documento di identità.

Art. 3 - Subentro e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998.

2. Il subentrante o reintestataro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998 deve comunicare l'avvenuto subingresso o reintestazione entro trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, utilizzando l'apposita modulistica regionale, con allegata la copia dell'atto di cessione e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

3. Trascorso il termine, di cui al comma precedente, il subentrante o reintestataro non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 2, prorogabili a dodici mesi nel caso di settore alimentare per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs.114/1998.

6. Il competente Servizio comunale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 2, alla reintestazione delle autorizzazioni di tipo A relative ai mercati di cui all'art. 6 del presente regolamento e delle autorizzazioni di tipo B dei soggetti subentranti residenti sul territorio comunale. Se il subentrante intende occupare il posteggio, prima del rilascio della nuova autorizzazione deve esibire agli organi di vigilanza l'atto di



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

cessione o affitto dell'azienda registrato, comunicazione del subingresso presentata al Comune e copia dell'autorizzazione del cedente.

7. Il competente Servizio comunale procede al rilascio dell'autorizzazione di tipo B per subentro agli operatori residenti a Chiaravalle e in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra regione, la cui normativa regionale non preveda il subentro ad operatori non residenti. A tal fine il competente Servizio comunale provvede ad acquisire:

- a) dichiarazione di diniego da parte del Comune fuori regione che ha rilasciato l'atto originario di provvedere al rilascio dell'autorizzazione per subentro ad operatore non residente;
- b) tutta la documentazione in possesso dal Comune fuori regione;
- c) copia dell'atto di cessione.

Acquisita tutta la documentazione il competente Servizio comunale provvede, entro trenta giorni, al rilascio della nuova autorizzazione per subentro. La nuova autorizzazione per subentro non fa perdere i diritti acquisiti dall'autorizzazione originaria quali presenze effettive e di spunta nei mercati e nelle fiere.

Art. 4 – Cambio di residenza

1. Il Comune di Chiaravalle annota la variazione del cambio di residenza dell'operatore titolare di autorizzazione di tipo A relativa ai mercati di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. Nel caso di cambiamento di residenza dell'operatore titolare di autorizzazione di tipo B rilasciata dal Comune di Chiaravalle, l'operatore comunica la variazione del cambio di residenza al competente Servizio comunale, il quale:

- in caso di cambio di residenza all'interno del Comune di Chiaravalle, annota la variazione sull'autorizzazione,
- in caso di cambio di residenza in altro Comune, entro trenta giorni, trasmette al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione;
- in caso di cambio di residenza da altro Comune al Comune di Chiaravalle dell'operatore titolare di autorizzazione di tipo B rilasciata da altro Comune, rilascia nuova autorizzazione per conversione inserendo nelle note la seguente dicitura "CONVERSIONE PER CAMBIO DI RESIDENZA".

Art. 5 – Modalità di esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

2. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al comune interessato.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

Art. 6 - Deroghe agli orari per il commercio in sede fissa

1. I commercianti in sede fissa, insediati sull'intera area comunale, possono derogare all'obbligo di chiusura festiva e tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della Fiera di Sant'Antonio (17 gennaio) e del Mercatino Natalizio.

Art. 7 – Coincidenza dei mercati con le giornate festive

1. Il mercato giornaliero di Via Montessori, qualora cada in una giornata festiva, viene soppresso.

2. I mercati settimanali di Via Montessori e di Piazza Delle Erbe, qualora cadano in una giornata festiva, vengono soppressi, ad eccezione della giornata dell'8 dicembre, nel qual caso i mercati si svolgono regolarmente.

Art. 8 – Coincidenza di fiere e mercati

1. Nel caso in cui la data e l'orario di realizzazione di una manifestazione fieristica coincida con quella di svolgimento dei mercati cittadini di cui all'art. 6 del presente Regolamento, questi ultimi sono soppressi.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

TITOLO II - MERCATI

Art. 9 – Individuazione dei mercati

1. Sul territorio comunale esistono ufficialmente costituiti numero tre mercati scoperti distinti dalle seguenti denominazioni:

- Mercato di Via Montessori (settimanale);
- Mercato di Piazza Delle Erbe (settimanale);
- Mercato di Via Montessori (giornaliero).

Art. 10 – Caratteristiche dimensionali e tipologiche dei mercati

1. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato settimanale del venerdì c/o Via Montessori:

- a) tipologia del mercato: ordinario - non alimentare;
- b) consistenza complessiva dei posteggi: n. 106, tutti assegnati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- c) giornata di mercato: venerdì;
- d) area di mercato complessivamente destinata a posteggi: mq 3.986;
- e) cadenza del mercato: settimanale.

2. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato settimanale del venerdì c/o Piazza Delle Erbe:

- a) tipologia di mercato: ordinario-alimentare e non alimentare (quest'ultima limitata alla vendita di piante e fiori, prodotti per l'agricoltura e alimenti per animali domestici);
- b) consistenza complessiva dei posteggi: n. 36, di cui:
 - n. 19 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - n. 17 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63 e al d.lgs. n. 228 del 2001;
- c) giornata di mercato: venerdì;
- d) area di mercato complessivamente destinata a posteggi: mq 1.241;
- e) cadenza del mercato: settimanale.

3. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato giornaliero c/o Via Montessori:

- a) tipologia di mercato: ordinario-alimentare;
- b) consistenza complessiva dei posteggi: n. 3, tutti riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63 e al d.lgs. n. 228 del 2001;
- c) giornate di mercato: dal lunedì al sabato;
- d) area di mercato complessivamente destinata a posteggi: mq 30;
- e) cadenza del mercato: giornaliera.

4. Conformemente al disposto dell'art. 28, comma 5, della legge regionale l'articolazione strutturale dei mercati di cui al presente articolo è riportata nelle apposite planimetrie, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, che individuano il numero, la



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

superficie e la localizzazione dei posteggi (ALLEGATO A, B e C). I posteggi, all'interno di ciascuna planimetria, sono costantemente aggiornati a cura del competente ufficio comunale.

Art. 11 – Rilascio dell'autorizzazione di posteggio

1. In caso di assegnazione di posteggi liberi il Comune provvede ai sensi dell'art. 29 della legge regionale.

2. Per la formazione della graduatoria dei posteggi, sia in caso di mercati già esistenti, che di nuovi mercati il Comune tiene conto delle priorità indicate all'art. 29, commi 3 e 4 della legge regionale.

3. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi anche negli stessi giorni.

Art. 12 – Assegnazione temporanea dei posteggi liberi

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. Si considerano temporaneamente non occupati i posteggi il cui titolare non lo abbia occupato:

- a) nel periodo di vigenza dell'ora solare:
 - entro le ore 8.30 per il mercato di Via Montessori,
 - entro le ore 7.30 per il mercato di Piazza Delle Erbe;
- b) nel periodo di vigenza dell'ora legale:
 - entro le ore 8.00 per il mercato di Via Montessori,
 - entro le ore 7.00 per il mercato di Piazza Delle Erbe.

3. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente:

- a) nel periodo di vigenza dell'ora solare:
 - entro le ore 9.00 per il mercato di Via Montessori,
 - entro le ore 8.00 per il mercato di Piazza Delle Erbe;
- b) nel periodo di vigenza dell'ora legale:
 - entro le ore 8.30 per il mercato di Via Montessori,
 - entro le ore 7.30 per il mercato di Piazza Delle Erbe.

4. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato.

5. Le suddette operazioni di assegnazione, in via provvisoria, dei posteggi rimasti disponibili ad altri operatori sono effettuate a cura di personale comunale incaricato.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

Art. 13 – Registri delle presenze

1. Sono istituiti:
 - il registro degli operatori titolari di posteggio, in cui sono registrate le assenze al mercato;
 - il registro degli operatori presenti, all'orario di apertura del mercato, per l'eventuale assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, in cui sono registrate le presenze al mercato.
2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata:
 - a) nel periodo di vigenza dell'ora solare:
 - dalle ore 8.30 alle ore 9.00 per il mercato di Via Montessori,
 - dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per il mercato di Piazza Delle Erbe;
 - b) nel periodo di vigenza dell'ora legale:
 - dalle ore 8.00 alle ore 8.30 per il mercato di Via Montessori,
 - dalle ore 7.00 alle ore 7.30 per il mercato di Piazza Delle Erbe.
3. Nei registri di cui al comma 1 sono riportati i seguenti dati:
 - a) nome e cognome dell'operatore (ragione sociale, se società);
 - b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa;
 - c) indicazione dell'assenza (A), presenza di spunta (P) o presenza effettiva (X) dell'operatore.
4. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.
5. L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.
6. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.
7. Le suddette operazioni di controllo degli operatori presenti sono effettuate a cura di personale comunale incaricato.

Art. 14 – Posteggi riservati

1. Nei mercati comunali di cui all'art. 9 del presente regolamento sono riservati a soggetti con qualifica di produttore agricolo, ai sensi della legge n. 59/63 e del d.lgs. n. 228 del 2001:
 - n. 17 posteggi, per il mercato settimanale di Piazza delle Erbe,
 - n. 3 posteggi, per il mercato giornaliero di Via Montessori.
2. L'assegnazione dei posteggi si effettua in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti nel mercato sulla base del maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato (documentate con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico);
 - b) nuova assegnazione sulla base di:
 - I. maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato (documentate con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico);



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

- II. minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale sui quali viene esercitata l'attività;
- III. ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posteggi liberi.

3. In caso di pari anzianità nell'assegnazione del posteggio o di domande presentate nello stesso giorno si darà la precedenza a soggetti muniti di certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti, in mancanza di soggetti invalidi la priorità sarà data al soggetto più anziano d'età.

4. Non è consentito assegnare più di un posteggio ad ogni produttore.

5. Il Comune riconosce i diritti acquisiti dai produttori prima dell'emanazione del presente regolamento.

6. Il mancato utilizzo del posteggio per un periodo continuato di almeno sei mesi comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 15 - Soppressione e trasferimento

1. La soppressione dei mercati, il trasferimento definitivo in altra sede e lo spostamento definitivo della data di svolgimento dei mercati sono disposti con atto del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi sono disposti con atto della Giunta comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno dello stesso mercato, il trasferimento parziale o temporaneo in altra sede o lo spostamento temporaneo della data di svolgimento del mercato sono disposti con atto del Responsabile del procedimento, che individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento.

Art. 16 – Rassegnazione dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione, soppressione, trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale dei mercati, il Responsabile del procedimento riassegna i posteggi secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

Art. 17 – Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita

1. Le operazioni di occupazione del posteggio potranno avere inizio:
 - a) alle ore 6.30 per il mercato settimanale di Via Montessori,
 - b) alle ore 6.00 per il mercato settimanale di Piazza Delle Erbe,
 - c) alle ore 6.30 per il mercato giornaliero di Via Montessori.
2. I commercianti devono lasciare il suolo pubblico sgombero dei banchi e di ogni altro attrezzo entro le ore 14.00.

Art. 18 – Modalità di funzionamenti dei mercati

1. I mercati sono gestiti direttamente dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi.
2. Gli uffici comunali preposti alla gestione del mercato hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando di polizia municipale.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

TITOLO III - COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (TIPO B) è rilasciata dal Comune di Chiaravalle all'operatore residente sul territorio comunale se persona fisica e all'operatore che ha la sede legale sul territorio comunale se trattasi di società di persone.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità in ambito nazionale e abilita anche:

- a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
- c) all'esercizio dell'attività nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati.

3. La domanda di autorizzazione redatta in conformità alla modulistica regionale deve essere presentata al competente Servizio comunale e contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni dell'interessato:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998;
- c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla domanda è allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante rilasciate dalla Regione Marche.

5. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, questa si intende accolta qualora non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

6. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente; tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

Art. 20 – Limitazioni al commercio in forma itinerante

1. E' vietata la vendita su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come tali le aree poste ad una distanza inferiore a km. 1.

2. E' vietato, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentare e non alimentare, da parte di commercianti, produttori agricoli, pescatori, artigiani, ecc, nell'area del centro cittadino delimitata e compresa all'interno delle seguenti vie: via Vittoria – via Marconi (tratto compreso tra via Vittoria e via Ancona) – via Ancona - via Pergolesi – via Castelfidardo – l.go F. Filzi – via Verdi (tratto compreso tra via S. Andrea e via Bellini) – via Repubblica – via Tommasi – via Residenza – via Giuliani – via F.lli



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

Rosselli (tratto compreso tra via Repubblica e via Saffi) – via Gramsci (tratto compreso tra via Saffi e via Pace) – via Pace.

3. Nelle restanti aree del territorio comunale l'attività è vietata in tutti i luoghi menzionati dagli articoli 157 e 158 del Codice della Strada e comunque a meno di 50 metri dalle intersezioni stradali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei commercianti autorizzati ai sensi del presente regolamento, dei produttori agricoli e pescatori che intendono vendere i prodotti della propria attività.

Art. 21 – Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata tra le ore 8.00 e le ore 20:00.

2. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica, ad esclusione di quelle indicate all'art. 20 del presente regolamento, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi.

3. Per l'esercizio dell'attività di vendita itinerante l'operatore non può sostare nello stesso punto per più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei commercianti autorizzati ai sensi del presente regolamento, dei produttori agricoli e pescatori che intendono vendere i prodotti della propria attività.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

TITOLO IV - FIERE

Art. 22 – Individuazione delle fiere

1. Sul territorio comunale si svolgono le seguenti fiere denominate:

- Fiera di Sant'Antonio;
- Mercatino Pre-Natalizio.

Art. 23 – Caratteristiche dimensionali e tipologiche delle fiere

1. Caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera di “Sant'Antonio”:

- a) localizzazione: Via Leopardi, Via Montessori (lato PT), Corso Matteotti, Piazza Mazzini, Via Rinascita, Largo Don Leone Ricci;
- b) tipologia della fiera: non specializzata – alimentare e non alimentare
- c) consistenza complessiva dei posteggi: n. 332, di cui:
 - n. 317, riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - n. 15, riservati ai produttori agricoli, artigiani, mestieranti e associazioni senza scopo di lucro;
- d) giornata di fiera: 17 gennaio;
- e) area della fiera complessivamente destinata a posteggi: mq: 11.386;
- f) cadenza della fiera: annuale.

2. Caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera denominata “Mercatino Pre-natalizio”:

- a) localizzazione: Via Montessori (area pedonale);
- b) tipologia della fiera: non specializzata – alimentare e non alimentare;
- c) consistenza complessiva dei posteggi: n. 12;
- d) giornate di fiera: da 7 a 17 giornate comprese tra l'8 e il 24 dicembre;
- e) area della fiera complessivamente destinata a posteggi: mq: 480;
- f) cadenza della fiera: annuale

Il numero e la cadenza delle giornate della fiera di cui al punto d) sono definite dal responsabile del procedimento, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. L'articolazione strutturale delle fiere di cui al primo e secondo comma del presente articolo è riportata nelle apposite planimetrie, che individuano il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi. Tali planimetrie sono a disposizione e costantemente aggiornate a cura del Comando di polizia municipale.

Art. 24 – Partecipazione alle fiere

1. Gli operatori, che intendano partecipare alle fiere comunali, debbono far pervenire la domanda di assegnazione del posteggio, in carta da bollo, indirizzata al Comune di Chiaravalle, entro il:

- a) 18 novembre, *per la domanda di concessione annuale del 20 % dei posteggi e pertanto per n. 67 posteggi e per la concessione annuale di n. 15 posteggi, riservati ai produttori agricoli, artigiani, mestieranti e associazioni senza scopo di lucro* per la Fiera di Sant'Antonio



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

b) 15 novembre, per il Mercatino Pre-Natalizio.

Le domande debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Protocollo del Comune.

2. La domanda deve contenere indicazione:

- a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società;
- b) degli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che lo ha rilasciato,
- c) del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
- d) del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche o dell'attività artigianale;
- b) certificato rilasciato dal proprio comune di residenza attestante l'anzianità di esercizio, per i mestieranti;
- c) eventuale certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro;
- d) copia documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Per la formazione della graduatoria dei posteggi delle fiere di cui al presente titolo sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese, per gli artigiani si terrà conto dell'anzianità risultante dal registro delle imprese, per i mestieranti si terrà conto dell'anzianità del certificato rilasciato dal proprio comune di residenza.
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo comunale almeno

- a) 20 giorni prima dello svolgimento della Fiera di Sant'Antonio,
- b) 10 giorni prima dello svolgimento del Mercatino Pre-Natalizio.

5. L'assegnazione ha validità per i giorni della fiera e per una sola edizione.

Art. 24.bis – Assegnazione dei posteggi con concessione decennale (80%)

1. Il Comune può rilasciare la concessione decennale dell'80% dei posteggi della Fiera di Sant'Antonio e pertanto per n. 250 posteggi, secondo le disposizioni previste nell'apposito bando comunale. La graduatoria sarà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) **maggior numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa, che saranno certificate dall'Ufficio Polizia Amministrativa;**
- b) **anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;**
- c) **certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;**



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

- d) *istanza presentata da imprenditrici donne.*
2. *Nella domanda di rilascio di concessione decennale potrà essere richiesto un solo posteggio nell'ambito della fiera.*
3. *I posteggi verranno assegnati per un periodo decennale, rinnovabili tacitamente, rilasciando la relativa autorizzazione di cui alla L.R. nr. 26/99 da parte del Comune di Chiaravalle.*
4. *In caso di subentro nella titolarità dell'azienda assegnataria, il posteggio in fiera passa automaticamente nella disponibilità del subentrante, previa presentazione di apposita comunicazione di subingresso al Comune di Chiaravalle.*

Art. 25 – Assegnazione dei posteggi liberi all'apertura delle fiere

1. L'assegnazione dei posteggi eventualmente non assegnati o non occupati all'apertura delle fiere è effettuata:

- a) dalle ore 7.30 alle ore 8.30 per la Fiera di Sant'Antonio
- b) dalle ore 16.00 alle ore 16.30 per il Mercatino Pre-Natalizio,

procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria **annuale** tra gli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o artigiana, attestata dal registro delle imprese e per i mestieranti, dal certificato rilasciato dal proprio comune di residenza.

2. Si considerano non occupati i posteggi il cui assegnatario non lo abbia occupato entro le ore 7.30 per la Fiera di Sant'Antonio e entro le ore 16.00 per il Mercatino Pre-Natalizio.

3. Chi rinuncia ad un posteggio o non attiva l'esercizio entro le ore 7.30 per la Fiera di Sant'Antonio e entro le ore 16.00 per il Mercatino Pre-Natalizio decade dal diritto di poter svolgere l'attività nella relativa edizione e non ha diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma successivo.

4. L'assegnatario del posteggio che giunga dopo l'orario fissato nel comma 2 del presente articolo e che trovi il proprio posteggio assegnato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo non potrà vantare diritti di sorta. Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di operatori presenti all'apertura del mercato, l'assegnatario del posteggio potrà occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi agli orari fissati dal comma 1 del presente articolo. In caso di ulteriore ritardo, l'assegnatario del posteggio potrà occupare il proprio spazio solamente se sia possibile l'accesso al posteggio senza arrecare disagi agli altri operatori.

Art. 26 – Registri delle presenze

1. Sono istituiti, ai sensi del comma 12 dell'art. 27 della legge regionale:
 - il registro delle presenze effettive;
 - il registro delle presenze di spunta.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

2. La registrazione delle presenze viene effettuata dalle ore 7.30 alle ore 14.00 per la Fiera di Sant'Antonio e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per il Mercatino Pre-Natalizio.

3. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

4. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

5. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

6. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

Art. 27 – Posteggi riservati

1. Nella fiera di Sant'Antonio sono riservati n. 12 posteggi a produttori agricoli, artigiani, a mestieranti e alle associazioni senza scopo di lucro.

2. L'assegnazione dei posteggi *segue la procedura di cui all'art. 24* e si effettua con i seguenti criteri e priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione;
- b) per i produttori agricoli e gli artigiani si terrà conto dell'anzianità risultante dal registro delle imprese, per i mestieranti si terrà conto dell'anzianità del certificato rilasciato dal proprio comune di residenza

Art. 28 - Soppressione e trasferimento

1. La soppressione, il trasferimento in altra sede e lo spostamento della data di svolgimento delle fiere, qualora abbiano carattere definitivo, sono disposti con atto del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La modifica della dislocazione delle fiere e la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi delle fiere sono disposti con atto della Giunta comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Eventuali modifiche temporanee nella dislocazione dei posteggi, dovute a causa di forza maggiore o a particolari esigenze, sono disposte con atto del responsabile del procedimento.

Art. 28.bis – Rassegnazione dei posteggi con concessione decennale (80%)

1. In caso di ristrutturazione, trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale della fiera di Sant'Antonio, il Responsabile del procedimento riassegna i posteggi, assegnati con concessione decennale, secondo i seguenti criteri:

- a) **anzianità di presenza. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;**



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

- b) *anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare;*
- c) *dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.*

2. In caso di soppressione, totale o parziale, della Fiera di Sant'Antonio, il titolare dell'autorizzazione e relativa concessione decennale, non può vantare alcun diritto di sorta nei confronti del Comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati. L'autorizzazione e relativa concessione decennale deve essere restituita al Comune di Chiaravalle.

Art. 29 – Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita

1. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avere inizio:
 - a) alle ore 5.30 per la Fiera di Sant'Antonio
 - b) alle ore 15.00 per il Mercatino Pre-Natalizio.
2. L'attività di vendita dovrà iniziare entro le ore:
 - a) 9.00 per la Fiera di Sant'Antonio,
 - b) 16.00 per il Mercatino Pre-Natalizio.e dovrà cessare entro le ore:
 - a) 20.00 per la Fiera di Sant'Antonio,
 - b) 20.00 per il Mercatino Pre-Natalizio.
3. Gli operatori devono lasciare il suolo pubblico sgombero dei banchi e di ogni altro attrezzo entro:
 - a) le ore 20.30 per la Fiera di Sant'Antonio,
 - b) le ore 20.30 per il Mercatino Pre-Natalizio.

Art. 30 – Modalità di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite direttamente dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi.
2. Gli uffici comunali preposti alla gestione delle fiere hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di fiera.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando di polizia municipale.
4. In deroga a quanto disposto al comma 1, il Comune ha la possibilità di affidare la gestione e l'organizzazione della/e fiera/e a concessionari specializzati, i quali dovranno, comunque, garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

TITOLO V - NORME COMUNI

Art. 31 – Caratteristiche operative dei posteggi

1. Gli operatori su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

2. L'eventuale tendone a copertura del banco e/o dell'area di posteggio deve avere un'altezza minima dal suolo di ml. 2, misurata nella parte più bassa.

3. E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché quelli necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.

4. Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati è fatto obbligo di darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura: "Vendita di cose usate".

Art. 32 – Norme di carattere comportamentale

1. Ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è fatto obbligo:

- a) di non superare, sia con le installazioni mobili (automezzi, banchi di qualsiasi tipo) sia con la esposizione di merci, la superficie di posteggio assegnata;
- b) di usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e di non installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
- c) di non svolgere forme di vendita a "scatola chiusa" e a "pubblico incanto", né di svolgere l'attività di "battitore";
- d) di tenere un comportamento corretto e di non insistere nell'offerta delle merci;
- e) di non richiamare i clienti con grida smodate e di non usare altoparlanti o amplificatori. (L'uso di altoparlanti e amplificatori è ammesso per i soli venditori di dischi, musicassette e C.D.);
- f) di non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta quali contenitori, scatole, buste, ecc.;
- g) di provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 33 - Scambio consensuale

1. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno dello stesso mercato o fiera è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

Art. 34 – Pulizia nei mercati e nelle fiere

1. I commercianti su aree pubbliche che operano nei mercati e nelle fiere debbono disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti.

2. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

Art. 35 – Limitazioni e deroghe all'esercizio dell'attività

1. Il Comune si riserva la facoltà, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse, di stabilire limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia per quanto attiene alla superficie dell'area destinata al commercio che per quanto riguarda il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta; a tal fine l'amministrazione comunale, salvi i casi d'urgenza, consulta prioritariamente le OO.SS. di categoria al fine di pervenire alla migliore soluzione possibile.

Art. 36 – Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari

1. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio assegnato, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro per la Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie. Egli deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

2. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità.

Art. 37 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate allo svolgimento dei mercati e delle fiere e zone limitrofe provvede il Comando di Polizia Municipale con apposite ordinanze.

Art. 38 – Riscossione canoni, tasse e tariffe per l'occupazione delle aree e lo smaltimento dei rifiuti

1. La determinazione e la riscossione dei canoni, delle tasse o tariffe per l'occupazione delle aree e per lo smaltimento dei rifiuti è gestita dal Servizio Tributi.

2. In caso di subentro nell'attività commerciale connessa all'utilizzo di un posteggio nell'ambito di mercati scoperti il Servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche trasmetterà all'Ufficio Entrate la documentazione necessaria ai fini della riscossione delle tasse o tariffe di cui al comma precedente.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

3. La riscossione di quanto dovuto per l'occupazione temporanea effettuata da commercianti su aree pubbliche ammessi ad utilizzare posteggi vacanti nei mercati viene eseguita da personale appositamente incaricato.

Art. 39 – Decadenza e revoca dell' autorizzazione amministrativa

1. L'autorizzazione decade per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

2. Il Comune revoca l'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza. Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La revoca dall'autorizzazione per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, l'ufficio competente provvede a notificare la revoca all'interessato.
- c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

3. Le assenze, di cui al comma 2 lettera b) vanno imputate al soggetto titolare dell'autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca dell'autorizzazione le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni metereologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale. La documentazione giustificativa di cui al comma 1 lettera b) deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza giustificata.

4. In caso di revoca dell'autorizzazione i titolari della stessa non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del Comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

5.bis. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio nelle aree di fiera di cui all'art. 24.bis del presente regolamento decade quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione.

Art. 40 – Sospensione dell'autorizzazione amministrativa

1. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento integrale degli oneri di cui all'art. 38 del presente regolamento entro il 31 dicembre di ogni anno. La sospensione è imposta con provvedimento motivato della Pubblica Amministrazione.

2. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione il soggetto non può esercitare l'attività di commercio sul posteggio assegnato fino alla definitiva regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Art. 41 - Consistenza degli esercizi

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il Comune comunica ogni provvedimento di rilascio, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio al servizio regionale competente entro trenta giorni.

Art. 42 - Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

2. Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il Sindaco.

3. Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 43 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2003 e l'ordinanza del Sindaco n. 6767/09 del 28 marzo 1997.

Art. 44 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente regolamento è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui alla Legge Regionale 4 ottobre 1999, n. 26, così come modificata dalla Legge Regionale 21 ottobre 2002 n. 19 e dalla Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 9 le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di tutte le altre leggi e



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Provincia di Ancona)

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia

regolamenti vigenti che hanno diretta attinenza con il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con le specifiche disposizioni di cui al presente regolamento.